

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-20



The European Agricultural Fund for Rural Development
Europe investing in rural areas



Misura 10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali

Sottomisura 10.1 - Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Tipo di operazione - 10.1.4 “Conservazione di risorse genetiche animali per la salvaguardia della biodiversità”

Descrizione del tipo operazione

Attraverso la presente azione si intende corrispondere un premio a UBA per il mantenimento di riproduttori appartenenti a razze autoctone minacciate dal rischio di abbandono. Le razze sostenute dall'operazione sono autoctone e geneticamente adattate ai sistemi produttivi tradizionali e agli ambienti del territorio regionale poichè sono razze iscritte nel repertorio regionale di cui alla L.R. 16 novembre 2004, n. 64 “Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale”.

La richiesta d'iscrizione di ogni gruppo etnico al repertorio è accompagnata dalla seguente documentazione:

- Relazione, nella quale sono forniti gli elementi storici disponibili, e' indicata la zona di origine, la zona di massima espansione e l'attuale localizzazione dell'allevamento o dell'insediamento (province e comuni), l'attuale consistenza (reale o stimata) possibilmente suddivisa per sesso e per fasce d'età, le eventuali attitudini produttive, storiche ed attuali, la resistenza ad ambienti difficili e altre caratteristiche ritenute qualificanti;
- Scheda del soggetto tipo, maschio e femmina, nella quale siano descritti singolarmente i caratteri morfologici delle seguenti regioni anatomiche, definite zoognosticamente: mantello, cute, testa, collo, spalle, garrese, dorso, lombi, petto, torace, ventre, fianchi, groppa, coscia, natica, arti, piedi, mammelle, testicoli, coda. Nella scheda devono essere indicate inoltre (per ogni sesso) il peso (Kg), l'altezza al garrese, la lunghezza del tronco, lunghezza e larghezza della testa, larghezza della groppa, circonferenza toracica e degli arti. Le dimensioni per ogni sesso, possono essere espresse come media o come dati minimo e massimo
rilevati.
- Foto di soggetti rappresentativi, dei due sessi.

Sono ammissibili al sostegno della presente operazione le seguente specie di animali di allevamento:

- Bovini: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese - Romagnola
- Ovini: Appenninica - Garfagnina Bianca – Pecora dell'Amiata - Pomarancina – Zerasca - Massese
- Caprini: Capra della Garfagnana , *Capra di Montecristo*
- Equini/asinini: Maremmano – Monterufolino - Cavallo Appenninico - Asino dell'Amiata
- Suini: Cinta senese

Nella tabella allegata si riportano le consistenze a livello nazionale relative al 2013 dei riproduttori maschi e femmine delle razze oggetto di aiuto. Le consistenze delle specie elencate sono certificate dall'Associazione Regionale Allevatori per le razze con registro anagrafico e dalle associazioni nazionali di razza per le razze con libro genealogico (razza equina maremmana e razze bovine maremmana e romagnola). Tali organismi sono ufficialmente riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono e hanno come compito la tenuta e l'aggiornamento dei libri genealogici e dei registri anagrafici.

L'impegno, di durata quinquennale, consiste nell'allevamento di riproduttori appartenenti ad una o più delle razze riportate nella tabella allegata, individuate fra quelle elencate nel repertorio regionale di cui alla L.R. 64/2004. I capi a premio devono essere iscritti nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici.

Fatte salve le cause di forza maggiore, è prevista una tolleranza in diminuzione del numero dei capi a premio nel corso della durata dell'impegno quinquennale fino al 20% rispetto al numero dei capi iniziale. Tuttavia nel caso di piccolissimi allevamenti la tolleranza in termini assoluti può arrivare fino a 2 capi. Il premio viene comunque corrisposto di anno in anno ai soli capi effettivamente presenti nell'allevamento.

Tale tolleranza è giustificata dal fatto che, trattandosi di razze a limitata diffusione, è spesso difficile reperire sul mercato nuovi soggetti. Inoltre le razze minacciate si trovano all'interno di allevamenti di piccole dimensioni, in cui la perdita anche di pochi capi ha un'incidenza rilevante.

Tipo di sostegno

La forma di aiuto attivata consiste in pagamenti forfetari erogati annualmente, per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'allevamento di razze con performance inferiori alle razze normalmente allevate nel territorio regionale.

Beneficiari

Nel rispetto dell'Art. 28 (2) (9) del Reg. (UE) 1305/2013, sono gli agricoltori ai sensi del Codice Civile (così come definiti nel precedente paragrafo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali").

Costi ammissibili

Il premio è calcolato in base ai costi aggiuntivi e ai mancati redditi derivanti dagli impegni assunti.

Condizioni di ammissibilità

Mantenimento di almeno 1 UBA per 5 anni dall'adozione dell'impegno. Sono ammissibili le razze iscritte al Repertorio Regionale di cui alla L.R. 64/04 riportate nella tabella del par. "Descrizione del tipo di operazione" e dotate di Registro Anagrafico o Libro Genealogico. Le UBA sono calcolate secondo gli indici riportati nella tabella allegata.

Tori, vacche e altri bovini di oltre due anni, equini di oltre sei mesi	1 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini fino a 6 mesi	0,4 UBA
Ovini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Caprini di oltre sei mesi	0,15 UBA
Scrofe e verri riproduttori di oltre 50 kg	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovalole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I principi per la definizione dei criteri di selezione sono i seguenti:

- rispetto alla razza, privilegiando le razze a diffusione più limitata
- se necessario, all'interno della stessa razza, privilegiando le domande con importo inferiore

Importi e tassi di sostegno

I premi per UBA sono riportati nella tabella allegata.

Per le razze sotto elencate che presentano premi maggiori di 200 euro/UBA ci si avvale della deroga prevista per l'art. 28 dell'Allegato II "importi e aliquote di sostegno" al Reg. UE 1305/2013, così come giustificato all'interno del paragrafo relativo alla metodologia di calcolo:

- Bovine: Calvana – Garfagnina – Maremmana – Pisana – Pontremolese
- Ovine: Garfagnina Bianca – Pecora dell'Amiata - Pomarancina – Zerasca
- Caprine: Capra della Garfagnana , *Capra Montecristo*
- Equine/asinine: Cavallo Monterufolino

Informazioni specifiche della misura

Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le norme (BCAA) previste dall'art. 93 del Reg. UE 1306/2013 ed elencate nell'Allegato II allo stesso, con riferimento ai seguenti settori:

1. ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno

2. sanità pubblica, salute delle piante e degli animali
3. benessere degli animali

Gli impegni relativi ai CGO e alle BCAA sono dettagliati a livello nazionale dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successivamente a livello regionale da Delibera di Giunta.

Di particolare rilevanza ai fini della presente operazione si segnala:

- Dir. 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini
- Reg. CE n. 1670/2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini
- Reg. CE n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini

Le attività minime stabilite a norma dell'art. 4 par. 1 lett. c) punti ii) e iii) del Reg. UE 1307/2013 sono specificate dal Decreto Ministeriale, n. 6513 del 18 novembre 2014, di attuazione sui pagamenti diretti: "Attività con cadenza annuale consistente in almeno una pratica colturale ordinaria, fermo restando il rispetto dei criteri di condizionalità" e dal Decreto Ministeriale n. 1922 de 20 marzo 2015 "Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020".

Per il calcolo dei premi gli impegni aggiuntivi dell'operazione non trovano nella condizionalità una *baseline* pertinente.